TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' ANONIMA PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO DELLE AREE DISPONIBILI IN QUELLA ZONA INDUSTRIALE

Art. 1

Le aree con le relative pertinenze ed accessioni pervenute allo Stato dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) in virtu' dell'art. 1 del R. decreto legge 27 ottobre 1937, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2546, sono trasferite in proprieta' della Societa' anonima Porto industriale di Livorno, con sede in Livorno, a far tempo dal 18 novembre 1937-XVI, rimanendo addebitato alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno l'importo di L. 12.600.000 pagato dallo Stato al S.I.C.A.M.

Le vendite o le trattative di vendita fatte dallo Stato si intendono come fatte a tutti gli effetti dalla Societa' anonima, Porto industriale di Livorno. Le trattative di vendita dovranno dalla Societa' medesima essere perfezionate alle condizioni gia' stabilite dallo Stato. Le somme che lo Stato avra', alla data della entrata in vigore della presente legge, introitato o per prezzo in caso di vendita o in conto prezzo in caso di trattativa, rimangono allo Stato e andranno a diminuzione del debito di L. 12.600.000 indicato al primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 7 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alla-societa-anonima-porto-industriale-di-livorno-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it